

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Mauro Cicchelli e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione delle Signore Paola Anzellotti e Adele Nunnari e, per la redazione del presente Comunicato Ufficiale, del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 29 ottobre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SS Srl), Società AC PISA 1909 SS Srl - (nota n. 2527/38 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Carlo Battini e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;
ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;
rinvia alla riunione del 19 novembre 2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota n. 2597/32 pf15-16 SP/MS/blp del 17.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Raffaele Trapani e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;
ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma

dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 19 novembre 2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 2601/34pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Pietro Rosato e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 19 novembre 2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI TORCASIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl - (nota n. 2598/36 pf15-16 SP/MS/gb del 17.9.2015).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A) Il Sig. Gianni Torcasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Vigor Lamezia Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;

B) la Società Vigor Lamezia Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Raffaele Trapani, legale rappresentante pro-tempore Società Vigor Lamezia Srl.

Il Signor Gianni Torcasio e la Società Vigor Lamezia Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 29/10/2015 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Gianni Torcasio la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società Vigor Lamezia Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in

classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di recidiva

Motivi della decisione

La documentazione agli atti conferma il compimento dell'illecito ascritto ai deferiti.

In particolare la Co.Vi.So.C. ha accertato – così come risulta dalla comunicazione inviata alla Procura federale in data 10.8.2015 - che la Società Vigor Lamezia Srl non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30/6/2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 8) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27/4/2015.

Tale circostanza è documentalmente provata. I deferiti, infatti, solo in data 9/7/2015, hanno depositato la suddetta fideiussione bancaria presso i competenti uffici federali (all.3 missiva Co.Vi.So.C. del 10/8/2015).

Ne consegue la responsabilità diretta della Vigor Lamezia Srl, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

È altresì provata la contestata recidiva del sodalizio sportivo che, con il C.U. 17/CFA del 29/8/2015, è stata condannata per le violazioni alle norme federali di cui al procedimento n. 859 bis pf 14/15. Risulta, pertanto, applicabile l'istituto della recidiva previsto dall'art. 21 comma II del vigente CGS.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Gianni Torcasio e alla Società Vigor Lamezia Srl le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di recidiva.

(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 2611/33pf15-16/SP/MS/blp del 17.9.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Petrosino Danilo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Martina Franca 1947 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00. Ha deferito inoltre la Società AS Martina Franca 1947 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Amministratore Unico, come sopra descritto.

Il dibattimento

Alla riunione del 29 ottobre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per Petrosino Danilo e quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2015 – 2016 per la Società Martina Franca.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che la Società AS Martina Franca 1947 Srl non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016.

I deferiti non hanno svolto alcuna difesa su tali contestazioni e pertanto la loro responsabilità appare provata.

Questo Tribunale ritiene congruo limitare la sanzione al minimo edittale, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge a Petrosino Danilo l'inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società AS Martina Franca 1947 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione 2015-2016.

(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMELO ANTONIO MILAZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Milazzo Carmelo Antonio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; per rispondere:

a) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00;

b) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Ha deferito inoltre la Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Amministratore Unico, come sopra descritto.

I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei propri assistiti.

Il dibattimento

Alla riunione del 29 ottobre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione per Milazzo Carmelo Antonio e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione 2015-2016 oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società Catania.

I difensori dei deferiti in via preliminare hanno chiesto la rimessione degli atti alla Procura Federale affinché venga disposta la riunione del presente procedimento Disciplinare con altro a carico di Cosentino Pablo Gustavo stralciato in fase istruttoria dalla Procura Federale, come risulta dallo stesso atto di deferimento. Nel merito si sono riportati alle memorie già versate in atti e hanno insistito per il proscioglimento dei loro assistiti.

I motivi della decisione

L'istanza preliminare di rimessione degli atti alla Procura non è fondata. Le ipotesi di un conflitto di giudicati solo potenziale e/o dell'astratta possibilità di una futura violazione del principio del *ne bis in idem* non sono attuali e potranno essere valutate solo allorché si verificheranno i relativi requisiti. Allo stato dinnanzi questo Tribunale pende solo il presente procedimento, alla Società Catania viene contestata la responsabilità diretta per la condotta del solo Milazzo e comunque la posizione degli attuali deferiti è scindibile da un'eventuale futura contestazione per la condotta del precedente legale rappresentante del Catania.

Nel merito osserva il Tribunale che dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso senza ombra di dubbio che la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Inoltre la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016.

Del resto tali fatti non vengono negati dai deferiti che si limitano ad addurre giustificazioni che non escludono affatto la loro responsabilità Disciplinare. È vero che il Milazzo ha assunto la carica di Amministratore solo pochi giorni prima della scadenza del termine del 30 giugno 2015 ma tale circostanza può valere solo ai fini della graduazione della

sanzione, non certo a escludere la sussistenza di una violazione formale che si è senza dubbio verificata. Anche i provvedimenti custodiali che hanno colpito i precedenti legali rappresentanti del Catania sono irrilevanti ai fini della sussistenza delle violazioni contestate.

Sussiste anche la recidiva prevista dall'art. 21, comma 2, del vigente CGS contestata alla soc. Catania e pertanto sanzioni congrue, in relazione anche al numero delle violazioni contestate (due), appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge a Milazzo Carmelo Antonio l'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società Calcio Catania Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione 2015-2016 oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), LUCIO PELLONE (Procuratore speciale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), ROMUALDO ROGER DI DONNA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

I deferimenti

Con provvedimento del 17.09.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 24.08.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente

prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con successivo provvedimento del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 3) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con ulteriore provvedimento sempre del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con ultimo provvedimento, anche in questo caso del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il

Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

In relazione alla fattispecie in esame, sono stati deferiti, inoltre, ex art 1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, il Sig. Lucio Pellone, Procuratore speciale della SS Ischia Isola Verde Srl, nonché il Sig. Romualdo Roger Di Donna, Presidente del Collegio Sindacale della medesima Società, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 03.08.2015, una dichiarazione (recante data 01.08.2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione.

In ordine alla condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Di Bello, nonché al Sig. Pellone e al Sig. Di Donna, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 29.10.2015, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - preliminarmente dispone la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il difensore di fiducia dei predetti deferiti, nonché il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento Disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 9 (nove) di inibizione a carico del Sig. Vittorio Di Bello;
- mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Lucio Pellone;
- mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Romualdo Roger Di Donna.
- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda, ai fini delle contestate recidive, a carico della SS Ischia Isola Verde Srl.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue, in primo luogo in merito alla questione pregiudiziale sollevata dalla difesa dei deferiti relativamente ad un'asserita erronea duplicazione operata dalla Procura federale

tra l'atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. 3144/127pf 15-16 e quello contraddistinto dal n. prot. 3145/128pf 15-16.

In particolare, alla luce della sollevata questione pregiudiziale, l'erroneità individuata risiederebbe nella circostanza per la quale il secondo dei due richiamati atti di deferimento sarebbe stato elevato in ordine ad una violazione Disciplinare già contestata in seno al primo, ovvero in relazione al mancato pagamento delle ritenute Irpef afferenti alle spettanze economiche dovute ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015; e ciò, in particolare, secondo l'assunto difensivo richiamato, poiché, in concreto, la contestazione relativa alla mancata corresponsione delle ritenute Irpef (unitamente ai contributi Inps) con riferimento alla voce "compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo" (di cui all'atto di deferimento n. prot. 3145/128pf 15-16), avrebbe dovuto essere ritenuta assorbente rispetto alla ultronea analoga contestazione riferibile alla voce "emolumenti" (di cui al n. prot. 3145/127pf 15-16), non sussistendo alcuna sostanziale differenza, se non di natura terminologica, tra la due indicate voci.

Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -, ritiene di non poter condividere il superiore assunto difensivo, atteso che gli emolumenti sono gravati da una misura impositiva (Irpef) di carattere ordinario, mentre i compensi di altra natura, ivi compresi gli incentivi all'esodo, da distinto regime impositivo (c.d. tassazione separata) più favorevole al contribuente (nel caso di specie, la Società sportiva in qualità di sostituto di imposta). Trattandosi di adempimenti relativi a compensi di diversa natura è quindi escluso che la contestazione di cui al deferimento n.128 rappresenti una duplicazione di quella del deferimento n.127.

Ciò premesso, in ordine alle violazioni disciplinari oggetto di contestazione, si osserva come le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento Disciplinare si rivelino del tutto pacifiche, avendole la Co.Vi.So.C. puntualmente accertate.

Pertanto, al riguardo, le memorie difensive dei deferiti non colgono affatto nel segno e pertanto a nulla rilevano ai fini esimenti.

In primo luogo, quanto alla violazione Disciplinare relativa al mancato tempestivo deposito della garanzia fideiussoria di importo pari a € 400.000,00, non può che rivelarsi del tutto ininfluenza la circostanza per cui il regolare perfezionamento del predetto adempimento sarebbe stato impedito dall'insorgenza di un generico e non meglio individuato e/o individuabile disagio tecnico-contabile.

Con riferimento, invece, alle residuali violazioni disciplinari relative alla mancata tempestiva effettuazione dei pagamenti richiesti, parimenti irrilevante è la circostanza per la quale la scadenza del termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) avrebbe impedito il regolare assolvimento dell'incombente.

Al riguardo, la disciplina domestica di settore nulla espressamente ha previsto in relazione alla possibilità di posticipare i più volte richiamati pagamenti, la cui scadenza ricada in un giorno non lavorativo (sabato), al primo giorno lavorativo utile successivo (lunedì).

Pertanto, è ragionevole ritenere che la coincidenza di un termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) ben avrebbe potuto essere oggetto di congrua e anticipata valutazione da parte dei deferiti, inducendoli ad attivarsi tempestivamente,

proprio per non incorrere nel rischio che l'Istituto bancario potesse risultare non operativo, come in effetti verificatosi.

Proprio in ragione della perentorietà del termine del 31.07.2015, gli odierni deferiti avrebbero dovuto usare maggiore prudenza per evitare l'insorgenza di qualsivoglia rischio di inadempimento.

Da ultimo, quanto alla specifica violazione Disciplinare correlata alla non veridica attestazione relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, si osserva come la stessa in effetti risulti non veritiera; infatti, il documento, pur depositato il 03.08.2015, ovvero in concomitanza con la concreta effettuazione dei pagamenti di cui trattasi, recando però la data del 01.08.2015, attesta, certifica e riconduce, in concreto, il perfezionamento dell'adempimento ad un giorno nel quale il medesimo non era stato ancora assolto, il che, come da ormai consolidata giurisprudenza domestica di settore, accentua inevitabilmente il disvalore sotteso all'inadempimento principale (cfr. ex multis CU CGF n. 277 del 22/05/2013).

Ne consegue che il Sig. Di Bello, nonché il Sig. Pellone e il Sig. Di Donna, per quanto di competenza, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari ai medesimi ascritte, al pari della SS Ischia Isola Verde Srl, le cui responsabilità disciplinari in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, discendono, rispettivamente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, e da quelle del suo Procuratore speciale e del Presidente del Collegio Sindacale.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Vittorio Di Bello, la sanzione dell'inibizione per mesi nove (9), a carico del Sig. Lucio Pellone la sanzione dell'inibizione per mesi due (2), a carico del Sig. Romualdo Roger Di Donna la sanzione dell'inibizione per mesi due (2) nonché, a carico della SS Ischia Isola Verde Srl quelle della penalizzazione di punti quattro (4) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3142/125 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3143/126 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 2637/37 pf15-16 SP/blp del 18.9.2015).

I deferimenti

Con provvedimento del 18.09.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 24.08.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della suddetta Società, per rispondere:

a) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00;

b) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera C), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 25.06.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

c) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti sino ai mesi di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

d) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 6) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 01.07.2012 - 30.06.2013.

In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al suo Presidente del CdA e al suo Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con successivo provvedimento del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci e il Sig. Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati della suddetta Società, per rispondere tutti della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 3) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del Cda e ai propri Amministratori Delegati, nonché legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con ulteriore provvedimento, sempre del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci e il Sig. Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati, anch'essi legali rappresentanti pro tempore della suddetta Società, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative ai compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015.

In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e ai propri Amministratori Delegati, tutti legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il dibattito

Alla riunione del 29.10.2015, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- preliminarmente dispone la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta.

Alla riunione odierna è comparso il difensore di fiducia dei predetti deferiti, nonché il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento Disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi undici (11) di inibizione a carico del Sig. Aldo Dellepiane;
- mesi undici (11) di inibizione a carico del Sig. Enrico Santucci;
- mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Stefano Giordano;
- penalizzazione di punti sei (6) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda, per le contestate recidive, a carico del Savona FBC Srl.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Invero, se da un lato le circostanze poste a fondamento dell'atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. N. 2637/37pf 15-16, con specifico riferimento ai capi di imputazione di cui alle lettere a), b) e c) si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato il mancato tempestivo perfezionamento di tutti gli adempimenti prescritti dalla disciplina regolamentare domestica, senza che peraltro, in merito, i deferiti abbiano formulato osservazioni di sorta ai fini esimenti (ma solo ai fini di un contenimento della eventuale sanzione al di sotto dei minimi edittali o nei minimi edittali medesimi o ancora in quelli ritenuti di giustizia), dall'altro, non altrettanto si può assumere avuto riguardo alla contestazione di cui al capo di imputazione individuato con la lettera d), ovvero relativamente al mancato deposito presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito Irap riferibile al periodo di imposta 01.07.2012 - 30.06.2013.

Sul punto, si osserva come il Savona FBC Srl, alla luce dell'esplicito rinvio che il Titolo I, par. I), lett. D) punto 6) di cui al CU FIGC 239/A del 27.04.2015 effettua alle possibilità di rateazione previste dalla disciplina vigente in materia finanziaria, abbia legittimamente e correttamente operato ai propri fini e per quanto di proprio interesse, sia nell'ambito dell'ordinamento generale che di quello domestico di settore.

La superiore circostanza non può restare neutra in seno all'ordinamento settoriale di appartenenza, e poiché risulta documentalmente provato che la Società sportiva deferita ha agito in ossequio a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina federale, ovvero depositando tempestivamente (entro il 30.06.2015) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei ratei Irap scaduti alla data del 30.04.2015, alcuna responsabilità Disciplinare può essere individuata a suo carico sul punto specifico.

Pertanto, ad avviso di questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, il contegno manifestato dalla compagine societaria deferita assume rilievo dirimente al fine di

accreditare in suo favore un effetto solutorio, per così dire, conforme alle condizioni prescritte dalla disciplina regolamentare domestica di settore e, dunque, opponibile come rituale adempimento degli obblighi imposti.

Quanto, invece, all'asserita carenza di legittimazione passiva del Sig. Santucci e del Sig. Giordano nell'ambito dei procedimenti disciplinari in argomento nei quali risultano specificamente coinvolti, l'odierno organo giudicante ritiene di non poter condividere l'assunto difensivo per il quale il ruolo e le funzioni del Sig. Dellepiane, quale Presidente del CdA, sarebbero state assorbenti rispetto a quelli di chiunque altro, tali, quindi, da esimere, nel caso di specie, il Sig. Santucci e il Sig. Giordano dalle responsabilità disciplinari loro ascritte.

Invero, con il conferimento della delega, l'amministratore investito assume il potere di gestione, mentre il CdA svolge una funzione di controllo e di vigilanza sull'operato del primo; nonostante il conferimento della delega, i poteri del CdA non vengono meno. Detti poteri, ben potrebbero essere esercitati, in concreto, in qualunque momento e in via concorrenziale rispetto alla figura del soggetto delegato (anche sostituendosi ad esso), sull'operato del quale il CdA assume una chiara responsabilità di controllo e vigilanza.

Ne discende che la qualità di legale rappresentante pro tempore contestualmente sussistente in capo a due o più (come nel caso di specie) soggetti distinti, non è preclusiva ai fini dell'insorgenza di analoghe responsabilità disciplinari nei loro riguardi, così come previste dalla disciplina regolamentare di settore in stretta correlazione con l'esercizio delle proprie funzioni.

Da ultimo, con riferimento ai profili di recidiva contestati nei riguardi del Savona FBC Srl ex art. 21, comma 2, CGS, si ritiene che gli essi possano essere ragionevolmente individuati, in via esclusiva, solo in relazione alla violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento Disciplinare di cui al CU TFN n. 52 del 28.04.2015 (richiamato in seno all'atto di deferimento), mentre, avuto riguardo alla ulteriore violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento di cui al CU CFA n. 16 del 29.08.2015 (anch'esso richiamato in seno all'atto di deferimento), i predetti profili di recidiva non sono meritevoli di considerazione, essendo il predetto giudizio ancora *sub judice*, come ha correttamente assunto la difesa dei deferiti (il richiamato provvedimento è stato impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia CONI, il quale, con decisione del 27.10.2015, ha accolto il ricorso interposto dal Savona FBC Srl avverso la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, rinviando ai fini della pronuncia definitiva alla Corte federale di appello).

In conclusione, il Sig. Aldo Dellepiane, il Sig. Enrico Santucci, e il Sig. Stefano Giordano, per quanto di competenza e nelle rispettive qualità, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte, ad eccezione di quella riconducibile al capo di imputazione contraddistinto nell'atto di deferimento dalla lettera d), al pari del Savona FBC Srl, la cui responsabilità Disciplinare, nei limiti descritti, discende, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, da quella del suo Presidente del Cda e dai suoi Amministratori Delegati, entrambi legali rappresentanti pro tempore all'epoca dei fatti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, in parziale accoglimento del deferimento, proscioglie i deferiti in ordine alla contestata violazione Disciplinare di cui al capo d) dell'atto di deferimento contraddistinto dal prot. n. 2637/37pf 15-16, mentre avuto riguardo a tutte quelle residuali di cui ai capi a), b) e c), nonché a tutte le ulteriori in narrativa, irroga a carico del Sig. Aldo Dellepiane, la sanzione dell'inibizione per mesi undici (11), a carico del Sig. Enrico Santucci la sanzione dell'inibizione per mesi undici (11), a carico del Sig. Stefano Giordano la sanzione dell'inibizione per mesi tre (3), corrispondente al minimo edittale, nonché, a carico del Savona FBC Srl, quella della penalizzazione di punti cinque (5) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la contestata recidiva.

(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORESTE VIGORITO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00; b) la Società Benevento Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Oreste Vigorito, legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa.

Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno depositato memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria della responsabilità Disciplinare dei deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. È comparso altresì il difensore dei deferiti il quale, previo richiamo della memoria depositata, ha insistito per il proscioglimento dei suoi assistiti.

Motivi della decisione

Il deferimento in oggetto è fondato e pertanto merita di essere accolto.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 ha riscontrato in capo alla Società Benevento Calcio Spa l'inosservanza nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015 dell'adempimento costituito dal deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00.

L'Organo di controllo, alla luce di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015 ha segnalato la vicenda alla Procura Federale la quale, dopo aver svolto l'attività istruttoria, ritenendo di non dover disporre l'archiviazione del procedimento, ha avvisato i soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme previste dall'art. 32 ter, comma 4, CGS della conclusione delle indagini.

I soggetti avvisati non hanno provveduto al deposito di memorie difensive né hanno richiesto di essere sentiti dalla Procura Federale. Conseguentemente la Procura ha proceduto al deferimento.

É innegabile che la Società Benevento Calcio Spa nel termine previsto del 30 giugno 2015 non abbia provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00, adempimento espressamente previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016.

La circostanza che la Società Benevento Calcio Spa, nel termine temporale di cui sopra, abbia depositato come garanzia a favore della Lega Pro otto assegni circolari dell'importo ciascuno di € 50.000,00, per un totale quindi di € 400.000,00, in quanto a suo dire impossibilitata per le vicende societarie che si stavano verificando in quei giorni a richiedere ed ottenere da un istituto bancario la fideiussione come richiesto espressamente dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, non fa venire meno la responsabilità disciplinare dei soggetti oggi deferiti.

La forma dell'adempimento in questione è infatti prevista in modo tassativo, il che non consente il ricorso a mezzi sostanzialmente equipollenti quali ad esempio gli assegni circolari versati dalla Società Benevento nel caso in esame. Del resto anche nei casi in cui gli organi federali hanno consentito una deroga lo hanno fatto in via provvisoria, al solo fine di costituire una garanzia per il tempo tecnico necessario al rilascio della fideiussione bancaria.

É peraltro evidente che la predetta circostanza, pur non costituendo una esimente in ordine alla responsabilità disciplinare dei deferiti, consente però di valutarne il comportamento come attenuante, atteso altresì che gli stessi, dopo il rifiuto degli assegni circolari da parte della Lega Pro, hanno provveduto al deposito, sebbene tardivo della garanzia richiesta dalla normativa applicabile.

Di quanto sopra si deve quindi tenere conto ai fine della gradazione delle sanzioni da applicare; pertanto tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa, la inibizione di mesi 2 (due);
- b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 25 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di serie B 2015/2016, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2012; b) la Società Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl.

Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Claude Alan Di Menno Di Bucchianico, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

É altresì comparso il difensore dei deferiti il quale, previa illustrazione delle memorie ritualmente depositate concludeva per il proscioglimento dei deferiti

Motivi della decisione

Il deferimento in questione è fondato e pertanto merita di essere accolto.

La documentazione versata in atti ha consentito di accertare la circostanza secondo la quale la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 riscontrava in capo alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl l'inosservanza dei termini stabiliti dal titolo I) del Comunicato

Ufficiale n. 238/A del 27 aprile 2015 dell'adempimento costituito dal pagamento del debito IVA anno d'imposta 2012.

La Co.Vi.So.C. preso atto di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015, segnalava la vicenda alla Procura Federale la quale, svolta l'attività istruttoria e ritenuto di non dover disporre l'archiviazione del procedimento, comunicava ai soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme dell'art. 32 ter, comma 4 del CGS la conclusione delle indagini. Conseguentemente procedeva al deferimento.

La responsabilità dei soggetti oggi deferiti per l'inadempimento loro contestato è evidente ed a nulla possono valere le deduzioni difensive secondo le quali il pagamento del debito IVA relativo all'anno di imposta 2012 sarebbe slittato di pochissimi giorni rispetto al termine previsto solo per un *"inopinato quanto improvviso problema di natura tecnico bancaria, del tutto indipendente dalla volontà e dalla potestà di intervento della Società abruzzese"*.

Peraltro detto *"problema di natura tecnico bancaria"* non è stato minimamente provato o documentato dalla difesa dei deferiti.

Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in considerazione di quanto sopra ed in accoglimento del proposto deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Claude Alain De Menno Di Bucchianico, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la inibizione per mesi 3 (tre);
- b) alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11258/867pf14-15/SP/qb del 29.5.2015).

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).

Il deferimento

Con atto del 29/5/2015, la Procura Federale ha deferito (**proc. 204**) al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori

dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015;

B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa.

Con ulteriore atto del 3/6/2015 la Procura Federale ha deferito (proc. 218) al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015;

B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa.

In relazione al procedimento rubricato **sub 204**, i deferiti, in data 2 luglio 2015 hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale:

- dichiarano di aver depositato la memoria nel rispetto del termine indicato dalla normativa sportiva;
- richiedono il differimento dell'udienza per impegni professionali del difensore, per motivi di salute del Presidente, nonché al fine di attendere il deposito delle motivazioni della Corte Federale di Appello che con il comunicato ufficiale 49/2015 ha statuito su questioni di identica natura;
- segnalano che il deferimento sotto la errata dizione di “emolumenti” si riferisce sia al mancato pagamento delle retribuzioni, sia al mancato pagamento di somme relative agli incentivi all'esodo;
- evidenziano che il mancato pagamento degli stipendi è imputabile alla crisi economica del settore, nonché al ritardato accredito di somme da parte degli Enti con conseguente assenza di responsabilità in capo ai deferiti;
- dichiarano, in relazione al c.d. “incentivi all'esodo”, che la Corte Federale di Appello ha escluso che il mancato pagamento degli incentivi all'esodo costituisca illecito Disciplinare;
- segnalano altresì che gli incentivi all'esodo non rientrerebbero nella previsione normativa di cui all'art. 85 delle NOIF, in quanto la risoluzione del contratto tra il tesserato e la Società sportiva farebbe venir meno il presupposto soggettivo, avendo il lavoratore, con la sottoscrizione del contratto di risoluzione, cessato ogni rapporto con la Società. Ed ancora, l'incentivo all'esodo non avrebbe natura retributiva rilevante per l'ordinamento sportivo a causa della mancanza della controprestazione da parte del tesserato;

- concludono quindi segnalando che “l’incentivo non rientra tra gli emolumenti ed i soggetti che devono percepire gli incentivi non sono tesserati, conseguentemente, non è applicabile la previsione di cui all’art. 85 NOIF, sia perché il fatto non è ipotizzato, sia perché nessuno può essere sanzionato in assenza di una espressa previsione normativa”;

- chiedono quindi, in via preliminare l’accoglimento della istanza di differimento, nel merito il proscioglimento, perché il fatto non sussiste, del Sig. Pasquale Foti e della Reggina Calcio.

In relazione al procedimento rubricato **sub 218**, i deferiti, in data 2 luglio 2015 hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale, oltre a riportare identiche difese già riassunte per il procedimento che precede:

- segnalano che la Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà ed il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito, iscritto presso la Camera di Commercio.

- evidenziano inoltre che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS non deve essere sanzionato in quanto norme statali prevedono la possibilità che il pagamento sia effettuato in epoca successiva alla scadenza, attraverso l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”. La rateizzazione del debito ed il pagamento alle scadenze predeterminato dall’Ente impositore escluderebbe ogni addebito in capo alla Società. Concludono chiedendo l’accoglimento della istanza di differimento, nel merito il proscioglimento, perché il fatto non sussiste, del Sig. Pasquale Foti e della Reggina Calcio.

Con provvedimento del 8/7/2015, il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, ritenuti sussistenti gli impedimenti documentati dai deferiti, rinviava a nuovo ruolo.

La trattazione veniva fissata per la riunione del 24/9/2015 ove sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dei deferiti i quali hanno chiesto un ulteriore rinvio al fine di acquisire la motivazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello Federale in relazione a medesima fattispecie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo opportuno acquisire le motivazioni del citato provvedimento, ha rinviato alla udienza del 29/10/2015.

Alla riunione del 29/10/2015 è comparsa la Procura Federale, la quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale FOTI la sanzione della inibizione di mesi 9, maggiorata di giorni 15 a titolo di recidiva, per un totale di mesi 9 e giorni 15 e per la Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato FIGC, oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 a titolo di recidiva.

Per i deferiti nessuno è comparso. L’Avv. Giuseppe Panuccio ha inviato una comunicazione fax la quale, testualmente *“considerato che non potrà essere presente, ove il procedimento non fosse rinviabile ad altra udienza, richiama gli scritti difensivi già in atti e le conclusioni formulati, evidenzia come il giudicato formatosi a seguito della decisione della Corte d’Appello Federale sia ostativo a qualunque successiva pronuncia in merito e per le questioni e che siano conseguenti a detta pronuncia e chiede il proscioglimento dei propri assistiti”*.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

L'esame delle motivazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello Federale C.U. n. 30 del 29/9/2015 evidenzia *“la rilevanza Disciplinare della Società che non provveda al versamento di incentivi all'esodo non riferibili in via esclusiva a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da Tesserati”* atteso che *“è proprio l'elemento della rinuncia al pagamento di somme dovute dalla Società a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese ad escludere che le somme stabilite a fronte di tale rinuncia possano avere una natura che rinneghi ogni rilevanza per l'ordinamento federale”*.

Seguendo l'indicazione della Corte di Appello Federale, il Tribunale Federale ha esaminato singolarmente gli accordi di incentivo all'esodo rilevando che gli stessi possono essere divisi in due categorie:

- una prima costituita da accordi che prevedono da un lato la rinuncia del tesserato a percepire emolumenti per uno specifico periodo, dall'altro la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l'impegno della Società sportiva a versare al tesserato, a titolo di “incentivo all'esodo”, in più rate, uno specifico importo (tale accordo è stato stipulato tra la Reggina e Barillà, Strasser, Angeletti, Gerardi, Picone, Zandini, Adejo, Jozie Davor, Dionigi, Spagnulo, La Pera, Redavid, Gagliardi, Giacchetta, Pescosolido, Belmonte, Atzori, Grilli, Simionato, Geretto, Violante);
- una seconda costituita da accordi che non prevedono alcuna rinuncia bensì la sola rateizzazione del versamento di somme dovute ai tesserati dalla Società sportiva (Bonazzoli, Falco, Zizzari e Mondilla).

In entrambe le ipotesi la Società sportiva è venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei soggetti con cui aveva specifici obblighi di pagamento. Tale comportamento inadempiente assume rilevanza anche per l'Ordinamento federale.

Ed infatti, l'esame della documentazione agli atti evidenzia che nessuna delle condotte contestate si riferisce a emolumenti per i quali i tesserati hanno sottoscritto accordi di rinuncia, bensì - esclusivamente - a somme che (su valido accordo delle parti) dovevano essere corrisposte secondo una specifica tempistica ma che, nella realtà, la Società sportiva non ha versato.

Non vi è dubbio poi che il c.d. incentivo all'esodo trovi origine nel rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo e ciò anche in considerazione del principio stabilito dalla Cassazione Civile secondo cui *“Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto”* Cass. Civ. 17986/2013 e, di recente, ribadito dalla corte di merito *“Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate (cosiddetti incentivi all'esodo), in aggiunta al trattamento di fine rapporto, hanno natura contrattuale e*

caratteristica di controprestazione per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” (Trib. Firenze 4/11/2014).

Da ultimo non può essere trascurato che il Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005 - rubricato Sistema Licenze Nazionali 2015/2016 Lega Calcio Italiano Professionistico - prevede per la partecipazione al Campionato 2015/2016 tra i vari requisiti che sia depositata “*presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, **ivi compresi gli incentivi all’esodo**” (sottolineatura e grassetto nostri) p. 3 Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005.*

In tale contesto, non possono essere accolte le difese svolte dal sodalizio sportivo e dal suo rappresentante in quanto le stesse si basano su una erronea interpretazione della citata pronuncia della Corte Federale di Appello, ovvero su elementi endogeni alla Società sportiva, nello specifico la grave crisi economia in cui versa, irrilevanti per l’Ordinamento Sportivo.

I deferiti non hanno dimostrato di aver comunicato alla Co.Vi.So.C., nei termini di cui all’art. 85 lett. C. par VII delle NOIF, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori e collaboratori per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e marzo 2015. Non possono trovare accoglimento gli argomenti difesivi esposti, in quanto la normativa federale prevede specifiche scadenze non osservate dal sodalizio sportivo.

Tale condotta causa la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS.

Risulta applicabile ai deferiti l’incremento di pena previsto dall’art. 21 del vigente CGS, così come richiesto dalla Procura Federale.

L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), maggiorata di giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva, per un totale di mesi 9 (nove) e giorni 15 (quindici) al Sig. Pasquale Foti. Infligge, altresì, alla Società Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato FIGC oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di recidiva.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 3 novembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio